

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-781 del 17/02/2021
Oggetto	DPR 59 2013 - DITTA FORTUNAMARIS S.C. CON ATTIVITA' NEL COMUNE DI COMACCHIO, FRAZIONE LIDO DEGLI ESTENSI, VALLE CAPRE - NUOVA AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-813 del 17/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno diciassette FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 25164/2020/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Società "FORTUNA MARIS Società Cooperativa" con sede legale nel Comune di Comacchio, via Mazzini n. 86 ed impianto nel Comune di Comacchio, località Lido degli Estensi, via Valle Capre - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di pre-ingrasso vongole

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 27.07.2020, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Comacchio ed assunta al P.G. di ARPAE il 21.09.2020 con il n. 134948, presentata al S.U.A.P. di Comacchio di Procedimento Unico per la realizzazione di un impianto di pre ingrasso di vongole (registrata al P.G. del Comune n. 39667 del 27.07.2020 pratica n. 590/2020) comprendente istanza di AUA dalla Società "FORTUNA MARIS Società Cooperativa", nella persona di Ventura Guerrino in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Comacchio, via Mazzini n. 86 ed impianto nel Comune di Comacchio, località Lido degli Estensi, via Valle Capre, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di pre-ingrasso di vongole;
- Considerato che la suddetta istanza di AUA viene richiesta dalla Società "FORTUNA MARIS S. C." per ottenere il seguente titolo abilitativo: autorizzazione allo scarico nel Canale Navigabile di acque assimilabili alla domestiche. Inoltre si allega alla suddetta istanza la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riguardante l'impatto acustico, nel quale il Legale Rappresentante dichiara che l'attività è esclusa dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico in quanto rientra nei casi di esclusione previsti dal D.P.R. 227/11, Allegato B, al punto 2;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile

2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Vista la nota datata del S.U.A.P. di Comacchio 18.09.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 134948 del 21.09.2020) di indizione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 bis (Conferenza semplificata) della L. 241/90 e s.m.i., con la quale si inoltra la suddetta istanza di AUA;
- Vista la nota del SUAP di Comacchio datata 02.12.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 175958 del 03.12.2020) con allegata la documentazione integrativa inoltrata dalla Società "FORTUNA MARIS S. C." nella quale si allega copia della planimetria della rete fognaria;
- Vista la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di ArpaE (assunta al PG di ArpaE n. 152428 del 22.10.2020), nel quale si esprime una valutazione tecnica favorevole allo scarico, considerando la presenza di un pozzetto con misuratore di portata delle acque in ingresso ed un pozzetto di ispezione e campionamento con misuratore di portata delle acque scaricate;
- Vista la nota del S.U.A.P. del Comune di Comacchio datata 14.01.2021 (assunta al PG di ArpaE n. 8150 del 20.01.2021) con la quale si trasmette la presa d'atto del Settore IV-V del Comune riguardante la dichiarazione del Legale Rappresentante della Società "FORTUNA MARIS Società Cooperativa" sull'impatto acustico inerente il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale, allega alla suddetta istanza;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'Incarico di Funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali",

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Comacchio alla Società "FORTUNA MARIS Società Cooperativa", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Comacchio, via Mazzini n. 86 ed impianto nel Comune di Comacchio, località Lido degli Estensi, via Valle Capre, codice fiscale 02012140386 per l'esercizio dell'attività di pre-ingrasso vongole.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124)	ARPAE

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 101 comma 7 lettera d) del D.lgs 156/06, nel Canale Navigabile è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato A – RF.
2. I controlli vanno effettuati nel pozzetto delle acque in ingresso ed in quello di ispezione e campionamento delle acque scaricate, indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato A – RF. Tali pozzetti dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo.
3. Entrambi i pozzetti indicati al precedente punto 2 devono essere dotati di un misuratore di portata, che dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza ed accessibili in ogni momento. Nel caso di sostituzione e/o anomalie di funzionamento del misuratore la ditta deve comunicarlo tempestivamente ad ArpaE Ferrara. I dati relativi alla registrazione delle portate annuali (prelevate e scaricate) dovranno essere conservati e resi disponibili alla consultazione da parte degli organi di controllo.
4. Il pozzetto di ispezione e campionamento delle acque scaricate dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.
5. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.

6. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, pozzetti di raccordo e pozzetto di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
7. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Comacchio una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Comacchio.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Comacchio e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Comacchio, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Settore IV-V del Comune di Comacchio.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO. **LA CONCESSIONE DEVE ESSERE OTTENUTA PRELIMINARMENTE ALL'ESERCIZIO DELLA DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE O ALL'OCCUPAZIONE DELLE AREE DI DEMANIO IDRICO ED ALLO SCARICO AUTORIZZATO CON IL PRESENTE ATTO.**

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Comacchio .

firmato digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa. Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.